

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLISE

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB01881
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;

Visto il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola l'iscrizione con procedura semplificata;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo prot. 03/CN/ALBO del 22 febbraio 2017 e prot. 03/CN/ALBO del 24 giugno 2020, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la comunicazione dell'iscrizione presentata in data **13/03/2023** registrata al numero di protocollo **826/2023**;

Vista la deliberazione della **Sezione regionale del Molise** in data **29/03/2023** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria **2-bis** dell'impresa **COSTRUZIONI GENERALI MINISCALCO SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA**;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente:

Denominazione: COSTRUZIONI GENERALI MINISCALCO SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA

Con Sede a: ROCCHETTA A VOLTURNO (IS)

Indirizzo: VIA FONTANA, 1

CAP: 86070

Codice Fiscale: 00409960945

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria **2bis**.

Inizio validità: 03/04/2023

Fine validità: 03/04/2033

Attività svolta/e dall'impresa:

COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI. PROMUOVERE ATTIVITA' DI RICERCA, CONSULENZA, PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTO IN CAMPO ECONOMICO AMBIENTALE, DIRETTI ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. PROMUOVERE ATTIVITA' EDILIZIA ED IMMOBILIARE IN GENERE, LA COMPRAVENDITA, LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI, NONCHE' L'EVENTUALE LOCAZIONE DEGLI STESSI. PERTANTO LA SOCIETA'PUO' ESEGUIRE LAVORI DI TERRA CON EVENTUALI OPERE CONNESSE IN MURATURA E CEMENTO ARMATO DI TIPO CORRENTE: COSTRUZIONI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI, MONUMENTALI, COMPLETI DI IMPIANTI ESTERNI E DI OPERE CONNESSE ED ACCESSORIO, OPERE MURARIE RELATIVE AI COMPLESSI PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS. LAVORI DI RESTAURO IN GENERE, RESTAURO DI EDIFICI MONUMENTALI, LAVORI E SCAVI ARCHEOLOGICI, OPERE SPECIALI IN CEMENTO ARMATO, TINTEGGIATURA E VERNICIATURA, FORNITURE IN OPERE DI ISOLAMENTI TERMICI, ACUSTICI, LAVORI DI INTONACATURA E DI IMPERMEABILIZZAZIONE, COSTRUZIONE E

COSTRUZIONI GENERALI MINISCALCO SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA

Numero Iscrizione CB01881

Prot. n.1059/2023 del 03/04/2023

Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLISE

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

PAVIMENTAZIONI STRADALI, SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE, PAVIMENTAZIONE CON MATERIALI SPECIALI. LAVORI IDRAULICI: ACQUEDOTTI, FOGNATURE, IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, LAVORI DI DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICA, GASDOTTI, LAVORI DI SISTEMAZIONE AGRARIA, FORESTALE E DI VERDE PUBBLICO, LAVORI SPECIALI, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, DI POTABILIZZAZIONE E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE, IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI.

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti
[17.09.04]

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:

Targa: **CB210NH** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WF0CXXTTFC2T14388

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **EB751FM** **uso proprio**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WJME2NSJ004293747

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **EW407XG** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: VF7YCTMHU12727216

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Art. 3

(prescrizioni)

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;

COSTRUZIONI GENERALI MINISCALCO SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA
Numero Iscrizione CB01881 **Prot. n.1059/2023 del 03/04/2023**
Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLISE

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
6. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
8. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura;Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose;
9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto;
10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
11. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

CAMPOBASSO, 03/04/2023

Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015)

